


N. 01216/2011 REG.ORD.CAU.
N. 02169/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2011, proposto da:

Lancar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Canta e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Dante, 16

contro

Trenord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Salvadori Del Prato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, V. L. Manara, 15

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di gara, pubblicato in GU/S 109 in data 8 giugno 2011, avente ad oggetto l'affidamento dei "Servizi di pulizia del materiale

rotabile ferroviario, ambienti di lavoro, aree esterne ed attività di piccola manutenzione" - sez. III, punto III.2.3.), ove per il requisito della capacità tecnica richiede a pena di esclusione di documentare per il Lotto 1 di avere eseguito nel biennio 2009/2010 almeno un contratto del valore di € 10.000.000,00 e, in alternativa, almeno due contratti del valore di € 5.000.000,00;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al precedente;

e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno derivante alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenord S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che non sono emersi, nel contraddittorio fra le parti, elementi

ulteriori rispetto a quelli prospettati in ricorso, tali da porre in dubbio le valutazioni compiute nel decreto presidenziale che il Collegio condivide e ritiene di dover confermare;

Ritenuto:

che sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della misura cautelare con condanna di Trenord S.p.A. alle spese della presente fase;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione. Condanna Trenord S.p.A. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase che liquida in € 2.000,00.

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 14 dicembre 2011.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Laura Marzano, Referendario, Estensore

Marco Poppi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)